

N. R.G. 135/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 135/2022

**Tenutasi in collegamento TEAMS**

tra



RICORRENTE

e



CONVENUTO

Oggi **22 settembre** y, alle ore 12,45, innanzi al dott. Maria Luisa Pugliese, è comparso l'avv. Taraldsen Olav Gianmaria in collegamento *TEAMS*

Il Giudice

All'esito della discussione rinvia per la lettura della sentenza alle ore 13,30.

Il Giudice  
dott. Maria Luisa Pugliese

alle ore 13,30 il giudice legge la sentenza assente la parte che ha rinunciato a comparire.

Il Giudice  
dott. Maria Luisa Pugliese

**N. R.G. 135/2022**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **135/2022** promossa da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso, per mandato ricorso  
introduttivo di primo grado, dagli avv.ti SANDRI MAURO e TARALDSEN OLAV GIANMARIA  
**RICORRENTE**

contro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**CONVENUTO CONTUMACE**

Avente ad oggetto: illegittimità del provvedimento di sospensione non retribuita ai sensi del D.L.  
44/2021

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 24.01.2022, la sig.ra Nastase Georgeta adiva il Tribunale di Bologna,  
in funzione di Giudice del Lavoro.

La ricorrente allegava di lavorare come O.S.S. con contratto a tempo indeterminato presso la società  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Riferiva che, in data 26.04.2021, le veniva rilasciato dal medico di  
Medicina Generale dott. Milani un certificato di differimento vaccinale. Esponeva che il giorno  
14.10.2021 le veniva notificata comunicazione di sospensione non retribuita dal servizio, di cui la  
ricorrente allegava l'illegittimità perché contraria ai diritti e ai principi dell'ordinamento. Nello  
specifico, allegava la violazione da parte della società resistente dell'iter procedimentale previsto  
dell'art. 4, co. 1, 5,6 D.L. 11/2021. Allegava, inoltre, la violazione da parte della società resistente  
dell'obbligo di ricollocamento di cui all' art. 4, co. 8 del D.L. 11/2021, in forza della sua inidoneità  
temporanea. Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva il ricorso chiedendo che venisse  
accertata l'illegittimità dell'atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale  
eventualmente emesso dall'A.S.L. competente, in quanto contrastante con l'iter previsto dal D.L.  
44/2021, disapplicando l'atto medesimo ai sensi dell'art. 5 LAC. Chiedeva, altresì, che venisse  
accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione del servizio comunicato in data

14.10.2021 dalla società [REDACTED] alla ricorrente, revocando con effetto retroattivo l'efficacia dello stesso. Conseguentemente, chiedeva alla società resistente il pagamento, per il periodo temporale compreso tra 14.10.2021 al 1.12.2021, delle retribuzioni, delle quote accantonamento TFR, delle progressioni di anzianità, delle ferie retribuite, delle indennità, degli assegni e dei contributi, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.

La società [REDACTED] non si costituiva nel processo e veniva dichiarata contumace.

Si osserva che le domande proposte da [REDACTED] a nei confronti di [REDACTED] S.P.A. sono provate sulla base della mancata comparizione e risposta del legale rappresentante della stessa [REDACTED] S.P.A. all'interrogatorio formale, che acquista il valore di confessione sui fatti oggetto della capitolazione probatoria dedotta in ricorso.

In ogni caso, il ricorso è fondato per i seguenti motivi.

L'art. 4, c. 2 D.L. 44/2021 prevede che la vaccinazione anti-COVID non è obbligatoria e può essere omessa o differita se vi sono specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

Nel caso di specie, la ricorrente era dotata di un valido certificato di differimento temporaneo dalla vaccinazione, rilasciato dal Medico di medicina generale dott. Fabio Milani in data 26.4.2021, ai sensi dell'art. 4, c. 2 D.L. 44/2021. Tale certificato sarebbe stato prodotto all'ASL ove quest'ultima avesse notificato alla ricorrente l'istanza di produrre i documenti di avvenuta vaccinazione, omissione o differimento della stessa, come richiesto dall'art. 4, c. 2 D.L. 44/2021 ovvero l'invito a formale a sottoporsi a vaccinazione, previsto dal medesimo art. 4, c. 2 D.L. 44/2021, ma tali circostanze non si sono mai verificate.

Allo stesso modo non emergono gli atti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e il provvedimento di sospensione a carico della ricorrente, mancando dunque il presupposto ineludibile per la sospensione non retribuita da parte del datore di lavoro ai sensi del D.L. 44/2021.

Infine, parte resistente, rimanendo contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio in tema di assolvimento dell'obbligo di *repechage* previsto dall'art. 4 c. 8 D.L.

Per tali ragioni, il Tribunale, dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio non retribuita dal 14 ottobre al 1 dicembre 2021 dalla società [REDACTED] S.P.A. alla ricorrente e condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, per il medesimo periodo temporale, delle retribuzioni, delle quote accantonamento TFR, delle progressioni di anzianità, delle ferie retribuite, delle indennità, degli assegni e dei contributi, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:

- dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio non retribuita dal 14 ottobre al 1 dicembre 2021 dalla società [REDACTED] S.P.A. alla ricorrente e condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, per il medesimo periodo temporale, delle retribuzioni, delle quote accantonamento TFR, delle progressioni di anzianità, delle ferie retribuite, delle indennità, degli assegni e dei contributi, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 3.300,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.

Bologna il 22/09/2022

Il Giudice Unico

Dott. Maria Luisa Pugliese